

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605

L.R. 3/2015, art. 39, c. 1, lettere c), g) e l). Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca delle DD.G.R. del 6.10.2014 n. 13-381 e s.m.i., 25.05.2015, n. 17-1466 e 29.12.2015, n. 23-2724.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

La Giunta regionale, nel dare attuazione alla normativa statale e regionale in materia di impianti termici, con le precedenti deliberazioni 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i., 25 maggio 2015, n. 17-1466 e 29 dicembre 2015 n. 23-2724 ha:

- istituito il Catasto degli Impianti Termici (CIT) in sostituzione del Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT) di cui alla d.g.r. 35-9702 del 30 settembre 2008 e alla d.g.r. 35-4745 del 15 ottobre 2012 approvando, in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013, disposizioni operative per il CIT e i nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica della Regione Piemonte;
- approvato le disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) che definiscono le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- approvato le disposizioni dirette a disciplinare le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici" in attuazione degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Dato atto che:

l'esperienza condotta in questi anni nell'applicazione delle suddette deliberazioni, unitamente alle modifiche normative intervenute in materia di impianti termici e di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera in particolare con l'emanazione del d.lgs. 102/2014 modificato dal d.lgs. 141/2016, del d.lgs. 152/2006 da ultimo modificato dal d.lgs. 183/2017, con la definizione del nuovo quadro sanzionatorio ad opera della l.r. 3/2015 e s.m.i., con le modifiche apportate alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-91968 "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" dalla d.g.r. 30 maggio 2016 n. 29-3386, rendono necessaria la rivisitazione della normativa regionale in materia di impianti termici al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni statali e con quelle regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.

Le innovazioni normative specificamente riguardano:

- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e s.m.i., all'articolo 9, commi 5 e 6, detta disposizioni per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime L'articolo 16 del decreto legislativo nel prevedere le sanzioni, al comma 22 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono anche gli

accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8". I suddetti commi prevedono sanzioni amministrative (da 500,00 a 2.500,00 euro) per il proprietario dell'unità immobiliare che non installa sottocontatori o sistemi di termoregolazione o contabilizzazione del calore o per il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni dello stesso decreto;

- la l.r. 3/2015 e s.m.i. "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", all'articolo 41 prevede la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00 nei confronti:
 - del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto;
 - dell'installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti;
 - dell'installatore o manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti;

- lo stesso articolo 41 prevede la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00 nei confronti del terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013 e la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 nei confronti dei distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i..

Richiamato che l'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 74/2013 che stabilisce che le Regioni, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini possono, tra l'altro, individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione;

richiamato altresì il comma 4 del suddetto articolo 10 del d.p.r. 74/2013, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Dato atto che:

per lo svolgimento delle campagne di informazione e controllo di cui alla d.g.r. 23-2724/2015 sono state trasferite alla Città metropolitana di Torino e alla province risorse regionali complessivamente pari ad euro 1.086.771,25 nell'arco del triennio 2015-2017;

anche sulla base delle campagne condotte e dell'esperienza maturata in materia è oggi possibile intraprendere azioni maggiormente efficaci e sinergiche per lo svolgimento di attività di controllo.

Richiamato che il Titolo II della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., detta norme specifiche in materia di impianti termici civili (di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW).

Dato atto che:

nelle more della risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad un quesito interpretativo della Regione Piemonte che consenta la corretta applicazione degli articoli 283 e 284 del suddetto decreto legislativo anche alla luce di alcune contraddittorietà rilevate rispetto alle definizioni e alle norme contenute nel d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e dei suoi decreti attuativi, si ravvisa comunque l'opportunità di arricchire i dati contenuti nel CIT con altre informazioni relative ai medi impianti termici civili di cui agli articoli 283 e 284 dello stesso decreto legislativo. In particolare, la registrazione degli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW di cui all'articolo 283 comma d-bis) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà contenere altresì i dati relativi:

- alla classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- alla classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- al numero previsto di ore operative;

a seguito delle criticità evidenziate e delle istanze pervenute nel corso di molteplici confronti con la Città metropolitana, le Province, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e le associazioni di categoria, è stata palesata l'opportunità di accorpate in un unico provvedimento le disposizioni regionali in materia di catasto, accertamenti, ispezioni e obblighi di comunicazione dei distributori di combustibile degli impianti termici in modo da agevolare l'applicazione delle stesse in considerazione della normativa sempre più stringente e articolata emanata negli ultimi anni, al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i consumi energetici degli impianti stessi, con effetti positivi congiunti sulla riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti;

ritenuto pertanto di:

- semplificare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici, estendendo la possibilità di accedere allo stesso agli operatori economici delegati dagli installatori e dai manutentori e ai certificatori energetici;

- eliminare il bollino verde, peraltro già dematerializzato, e le ispezioni sulle imprese di manutenzione abilitate al rilascio del bollino;
- eliminare l'obbligo di compilare i dati catastali sul libretto di impianto;
- prevedere la misurazione degli NOx in mg/kWh;
- prevedere la registrazione sintetica delle attività di manutenzione e le date delle stesse le specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell'impianto;
- prevedere la possibilità di inserire nel CIT ulteriori dati relativi ai medi impianti termici civili;
- prevedere nel corso delle ispezioni degli impianti termici condominiali il controllo sull'installazione delle termovalvole;
- prevedere disposizioni specifiche sulle emissioni di NOx e sul rendimento di combustione;
- prevedere l'istituzione di un tavolo di confronto in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori di settore, gli ordini e collegi professionali e l'ARPA;
- considerare i fornitori e i venditori di combustibile e di energia termica come distributori di combustibile con obbligo di comunicare i dati relativi alle utenze, al fine di consentire l'identificazione dei consumi dei clienti finali;

dato atto che per lo svolgimento delle attività di informazione e controllo degli impianti termici è destinata la somma di euro 475.000,00 a valere sulle risorse stanziata e assegnata sul capitolo 154041/2018 e di euro 475.000,00 sul capitolo 154041/2019, missione 17, programma 01, da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti (dati ISTAT dicembre 2017) degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 31 dicembre 2017;

acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali ai sensi della l.r. 30/2006 in data 23 luglio 2018;

acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 26 settembre 2018;

visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

visto il d.l. 63/2013, convertito con modificazioni dalla l. 90/2013, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

visto il d.p.r. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 192/2005);

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);

visto il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);

vista la l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

vista la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-91968 e s.m.i. (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento);

visto il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recanti disposizioni dirette a disciplinare:

- la gestione operativa del catasto degli impianti termici (Allegato A);
- le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (Allegato B);
- gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile (Allegato C);

- di revocare le deliberazioni della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i., 25 maggio 2015, n. 17-1466 e 29 dicembre 2015 n. 23-2724;

- di dare atto che per lo svolgimento delle attività di informazione e controllo degli impianti termici, nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, è destinata alla Città metropolitana di Torino e alle Province, la somma di euro 475.000,00 a valere sulle risorse stanziare e assegnate sul capitolo 154041/2018 e di euro 475.000,00 sul capitolo 154041/2019, missione 17, programma 01, da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti (dati ISTAT dicembre 2017) degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 31 dicembre 2017;

- di dare mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'adozione del presente provvedimento, nonché di provvedere al suddetto riparto e alla relativa attribuzione ai soggetti destinatari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli articoli 26 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL
CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

(articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 11 marzo 2015 n. 3)

Premessa

La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del d.p.r. 74/2013 e del d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., con d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il d.p.r. 74/2013.

Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

La Regione Piemonte si avvale del CSI Piemonte nella gestione del CIT.

Articolo 1

Obiettivi

1. Il CIT, anche in attuazione dell'articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;
- realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
- fornire alle Autorità Competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.

Articolo 2

Piattaforma tecnologica e architettura dati

1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web.
2. Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero.
3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., d.m. 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii., d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii., d.lgs. 102/14 e ss.mm.ii., d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all'impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i rapporti di efficienza e di ispezione.
5. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto.

Articolo 3

Il Catasto degli Impianti Termici (CIT)

1. Il CIT registra la documentazione relativa agli impianti, ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale.
2. Tutti i documenti inseriti nel CIT sono collegati all'impianto affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.
3. Ai fini dei controlli di cui all'art. 16, comma 22, del d.lgs. 102/2014 e s.m.i., sul CIT devono essere registrate le informazioni relative all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
4. La registrazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW dovrà contenere altresì i dati indicati all'articolo 8.

5. Il CIT, inoltre, permette il caricamento dei dati forniti dai distributori e fornitori di combustibile secondo gli standard fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti.
6. Gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana e alle province previste in capo al terzo responsabile ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.p.r. 74/2013, sono assolti esclusivamente attraverso il CIT. Il terzo responsabile pertanto deve registrare le informazioni richieste sul catasto e non deve inviarle agli Enti suddetti tramite altre forme (per esempio a mezzo di comunicazioni cartacee o tramite posta elettronica).
7. I soggetti che possono accedere, a vario titolo, al Catasto sono i seguenti:
 - Installatori
 - Manutentori
 - Terzi responsabili
 - Regione Piemonte
 - Autorità competenti della PA
 - Ispettori
 - Responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)
 - Amministratori di condominio
 - Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CAT)
 - Operatori economici delegati
 - Distributori, fornitori e venditori di combustibile
 - Certificatori energetici.
8. Per i soggetti suindicati è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni (a tale riguardo si può consultare il Manuale utente sul sito www.sistemapiemonte.it).

Articolo 4

Operatività del CIT

1. Ai sensi della d.g.r. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., a far data dal 15 ottobre 2014 vige l'obbligo di caricamento del libretto di impianto sul CIT.
2. La trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica (di seguito REE), e del libretto di impianto al primo caricamento, deve avvenire entro i 60 giorni successivi a quello della loro redazione.

3. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto non fornisca all'installatore o al manutentore incaricato tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, l'installatore o il manutentore trasmette, entro 30 giorni, all'Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana) una copia del REE rilasciato in forma cartacea al medesimo responsabile. La trasmissione può avvenire anche tramite invio telematico.
4. Il REE deve essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'impianto e deve indicare esplicitamente che non sono stati comunicati i dati obbligatori ai sensi della normativa regionale. Se il Responsabile dell'impianto si rifiuta di sottoscrivere il REE, l'installatore o il manutentore procede ad annotare la circostanza sul rapporto la cui copia deve essere consegnata all'interessato.
5. La trasmissione del REE all'Autorità competente sospende l'obbligo di caricamento telematico del rapporto sul CIT entro i previsti 60 gg dalla sua redazione.
6. Al fine di adeguare il CIT alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti utilizzabili dagli operatori, è utilizzato il formato XML (eXtensible Markup Language) come protocollo di interscambio dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
7. I tracciati XML sono pubblicati sul portale web ed è facoltà del CSI Piemonte prevederne la revisione e l'adeguamento dandone tempestiva comunicazione alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati.
8. Le informazioni che devono essere trasmesse al Catasto sono quelle contenute nei modelli di libretto di impianto e rapporti di controllo riportati rispettivamente nell'Allegato I e negli Allegati II, III, IV e V alle presenti disposizioni.

Articolo 5

Gestione delle attività in capo alle Autorità Competenti

1. Le Autorità Competenti:
 - hanno l'obbligo di registrare sul CIT, anche tramite gli ispettori da loro incaricati, le informazioni derivanti dalle ispezioni o gli accertamenti documentali degli impianti termici;
 - hanno a disposizione alcune funzioni per la gestione della porzione di banca dati di propria pertinenza, allo scopo di utilizzare i dati per analisi ed elaborazioni proprie;

- possono gestire le attività ispettive degli impianti censiti impostando differenti parametri di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ispezioni.
2. Il CIT consente alle Autorità Competenti di verificare la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico "Raccomandazioni o Prescrizioni".
 3. In questi casi le Autorità Competenti, prima di adottare opportuni provvedimenti, possono effettuare ispezioni al fine di determinare la reale situazione dell'impianto.

Articolo 6

Targatura degli impianti termici

1. Il sistema assegna un codice univoco (codice impianto) ad ogni impianto termico registrato sul CIT.
2. Il codice impianto è assegnato all'impianto nel momento dell'installazione oppure del suo primo caricamento sul CIT e viene riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
3. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
4. I generatori al servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, possono essere considerati come un unico impianto termico. In questi casi verrà attribuito un unico codice impianto.
5. La compilazione del libretto di impianto e la conseguente assegnazione del codice impianto, per tutti gli impianti termici, deve essere eseguita dal manutentore e, per i nuovi impianti, dall'installatore.
6. Il codice impianto, generato dal CIT, viene apposto automaticamente sul nuovo libretto di impianto.
7. I codici impianto hanno valenza regionale e sono gratuiti.
8. Il CIT potrà successivamente generare per ogni impianto un QR Code, ovvero un codice grafico bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti web, al fine di semplificare l'acquisizione delle informazioni relative all'impianto termico tramite idonea apparecchiatura elettronica.

9. Il REE ai sensi del d.m. 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii. deve essere redatto e registrato sul CIT almeno secondo le scadenze di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013 per:

- impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

10. Il CIT mette a disposizione degli utenti diverse funzioni di ricerca basate a scelta sui seguenti criteri:

- codice impianto;
- localizzazione impianto;
- Codice Fiscale o Partita Iva del responsabile;
- Codice Fiscale o Partita Iva del terzo responsabile;
- Impresa.

Articolo 7

Ruolo dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) e degli operatori economici delegati

1. I CAT accreditati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della l.r. 1/2009 s.m.i. e gli operatori economici delegati dagli installatori e dai manutentori, possono esercitare l'attività di supporto connessa all'inserimento dei dati sul CIT consistente nella trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici.

Articolo 8

Informazioni relative ai medi impianti termici civili

1. La registrazione degli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW di cui all'articolo 283 comma d-bis) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.¹ dovrà contenere altresì i seguenti dati:

- classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);

¹ Ai sensi del combinato disposto degli articoli 282 comma 1 e 283 comma d-bis del d.lgs. 152/2016 e s.m.i. sono "medi impianti termici civili", disciplinati dal TITOLO II del suddetto decreto legislativo, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW".

- classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- numero previsto di ore operative.

Articolo 9

Allegati

1. Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, sono schematizzate negli allegati al presente provvedimento, di seguito richiamati:

- **Allegato I** Modello dei "Libretti di Impianto" secondo la fattispecie del d.m. 10 febbraio 2014, integrato nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del suddetto decreto con i seguenti campi:

- numero POD (Point of delivery) dell'energia elettrica;
- numero PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale;
- misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore "Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali" del 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh;
- registrazione sintetica delle attività di manutenzione (allegato I - scheda 15);
- specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell'impianto.

- **Allegati II, III, IV e V** Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato, nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del d.m. 10 febbraio 2014, con il campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh.

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO**1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO**in data:

- Nuova installazione
 Ristrutturazione
 Sostituzione del generatore
 Compilazione libretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

Comune _____ prov. _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

- Singola unità immobiliare
 Categoria: E.1
 E.2
 E.3
 E.4
 E.5
 E.6
 E.7
 E.8

Volume lordo riscaldato: (m³)Volume lordo raffrescato: (m³)**1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI**

- Produzione di acqua calda sanitaria (acs)
 Potenza utile (kW)
- Climatizzazione invernale
 Potenza utile (kW)
- Climatizzazione estiva
 Potenza utile (kW)
- Altro _____

1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE

- Acqua
 Aria
 Altro _____

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI

- Generatore a combustione
 Pompa di calore
 Macchina frigorifera
- Teleriscaldamento
 Teleraffrescamento
 Cogenerazione / trigenerazione
- Altro _____

Eventuale integrazione con:

- Pannelli solari termici: superficie totale lorda (m²)

- Altro _____ Potenza utile (kW)

Per: Climatizzazione invernale
 Climatizzazione estiva
 Produzione acs
 Altro _____**1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO**

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Firma responsabile _____



2. TRATTAMENTO ACQUA

2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (m³)

2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA (°fr)

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065)

Assente Filtrazione Addolcimento: (°fr) Condizionamento chimico
durezza totale acqua impianto

Protezione del gelo: Assente

Glicole etilenico: (%) (pH)
concentrazione glicole nel fluido termovettore

Glicole propilenico: (%) (pH)
concentrazione glicole nel fluido termovettore

2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UNI 8065)

Assente Filtrazione Addolcimento: (°fr) Condizionamento chimico
durezza totale uscita addolcitore

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Assente

Tipologia circuito di raffreddamento:

senza recupero termico a recupero termico parziale a recupero termico totale

Origine acqua di alimento:

acquedotto pozzo acqua superficiale

Trattamenti acqua esistenti:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Filtrazione | <input type="radio"/> filtrazione di sicurezza
<input type="radio"/> filtrazione a masse
<input type="radio"/> altro _____
<input type="radio"/> nessun trattamento |
| <input type="checkbox"/> Trattamento acqua | <input type="radio"/> addolcimento
<input type="radio"/> osmosi inversa
<input type="radio"/> demineralizzazione
<input type="radio"/> altro _____
<input type="radio"/> nessun trattamento |
| <input type="checkbox"/> Condizionamento chimico | <input type="radio"/> a prevalente azione anticrostante
<input type="radio"/> a prevalente azione anticorrosiva
<input type="radio"/> azione anticrostante e anticorrosiva
<input type="radio"/> biocida
<input type="radio"/> altro _____
<input type="radio"/> nessun trattamento |

Gestione torre raffreddamento:

Preferenza sistema spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale)
 Conducibilita' acqua in ingresso _____ (µS/cm)
 Taratura valore conducibilita' inizio spurgo _____ (µS/cm)



3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO**il sottoscritto**

Cognome _____ Nome _____ CF _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

responsabile dell'impianto in qualita' di proprietario/occupante amministratore**affida la responsabilita' dell'impianto alla ditta**

Ragione sociale _____ CCIAA _____

Riferimento: contratto allegato, valido dal _____ al _____

Apparecchiature _____

Firma del proprietario / amministratore _____

Firma del terzo responsabile _____



4. GENERATORI**4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE**

Gruppo Termico GT 1	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	
Combustibile _____	Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW)	Rendimento termico utile a Pn max _____ %
<input type="radio"/> Gruppo termico singolo	<input type="radio"/> Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
<input type="radio"/> Tubo / nastro radiante	<input type="radio"/> Generatore d'aria calda
Da mantenere ogni (anni) _____	



4. GENERATORI

4.2 BRUCIATORI (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore	Collegato al Gruppo Termico	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
BR <u>1</u>	GT _____	
Data di installazione _____		Data di dismissione _____
Fabbricante _____		Modello _____
Matricola _____		Tipologia _____
Combustibile _____		
Portata termica max nominale _____ (kW)		Portata termica min nominale _____ (kW)



4. GENERATORI

4.3 RECUPERATORI / CONDENSATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico)

Recuperatore / Condensatore	Collegato al Gruppo Termico	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
RC <u>1</u>	GT _____	
Data di installazione _____		Data di dismissione _____
Fabbricante _____		Modello _____
Matricola _____		Potenza termica nominale totale _____ (kW)



4. GENERATORI

4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE

Gruppo Frigo / Pompa di calore GF <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	Sorgente lato esterno <input type="radio"/> Aria <input type="radio"/> Acqua
Fluido frigorifero _____	Fluido lato utenze <input type="radio"/> Aria <input type="radio"/> Acqua
<input type="radio"/> Ad assorbimento per recupero calore <input type="radio"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile _____ <input type="radio"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico	
_____ circuiti n° _____	
Raffrescamento EER(o GUE) _____	Potenza frigorifera nominale _____ (kW) Potenza assorbita nominale _____ (kW)
Riscaldamento COP (o η) _____	Potenza termica nominale _____ (kW) Potenza assorbita nominale _____ (kW)
Da mantenere ogni (anni) _____	



4. GENERATORI

4.5 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore SC 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	Potenza termica nominale totale _____ (kW)
Da mantenere ogni (anni) _____	



4. GENERATORI

4.6 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore CG 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione _____	Data di dismissione _____	
Fabbricante _____	Modello _____	
Matricola _____	Tipologia _____	
Alimentazione _____		
Potenza termica nominale (massimo recupero) _____ (kW)	Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore _____ (kW)	
Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C) _____	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C) _____	
Temperatura acqua in ingresso (°C) _____	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C) _____	
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) (°C) _____	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi) _____	
Da mantenere ogni (anni) _____		



4. GENERATORI

4.7 CAMPI SOLARI TERMICI

Campo Solare CS <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione _____	Data di dismissione _____		
Fabbricante _____			
Collettori _____ (n°)	Superficie totale di apertura _____ (m ²)		



4. GENERATORI

4.8 ALTRI GENERATORI

Altro Generatore AG <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	Potenza utile _____ (kW)
Tipologia _____	_____



5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA

- Sistema di regolazione ON - OFF**
- Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore**
- Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente**

Sistema reg.ne SR <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Numero punti di regolazione _____	Numero livelli di temperatura _____

- Valvole di regolazione** (se non incorporate nel generatore)

Valvola reg.ne VR <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Numero di vie _____	Servomotore _____

- Sistema di regolazione multigradino**
- Sistema di regolazione a Inverter del generatore**
- Altri sistemi di regolazione primaria** (Riportare descrizione del sistema, fabbricanti, modelli, etc.)

Descrizione del sistema _____



5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE**5.2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA**

- Termostato di zona o ambiente con controllo ON-OFF**
- Termostato di zona o ambiente con controllo proporzionale**
- Controllo entalpico su serranda aria esterna**
- Controllo portata aria variabile per aria canalizzata**

Valvole Termostatiche (rif. UNI EN 215) Presenti Assenti

Valvole a due vie Presenti Assenti

Valvole a tre vie Presenti Assenti

Note

5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE

Telelettura Presenti Assenti

Telegestione Presenti Assenti

Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

Data di sostituzione _____

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)

5.4 CONTABILIZZAZIONEUnita' Immobiliari Contabilizzate SI NOSe contabilizzate Riscaldamento Raffrescamento Acqua calda sanitariaTipologia sistema diretto indiretto

Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

Data di sostituzione _____

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)



6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

6.1 TIPO DI DISTRIBUZIONE

- Verticale a colonne montanti
- Orizzontale a zone
- Canali d'aria
- Altro _____

6.2 COIBENTAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE

- Assente
- Presente

Note _____

6.3 VASI DI ESPANSIONE

VX 1 - Capacità (l) _____ Aperto Chiuso Pressione di precarica (solo per vasi chiusi) _____ (bar)

6.4 POMPE DI CIRCOLAZIONE (se non incorporate nel generatore)

Pompa PO 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Giri variabili <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Potenza nominale _____ (kW)



7. SISTEMA DI EMISSIONE

- Radiatori
- Termoconvettori
- Ventilconvettori
- Pannelli radianti
- Bocchette
- Strisce radianti
- Travi fredde
- Altro

Altro



8. SISTEMA DI ACCUMULO**8.1 ACCUMULI** (se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)

Accumulo AC 1	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	Capacita' _____ (l)
<input type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria	Coibentazione <input type="radio"/> Assente
<input type="checkbox"/> Riscaldamento	<input type="radio"/> Presente
<input type="checkbox"/> Raffrescamento	

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.1 TORRI EVAPORATIVE

Torre TE 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	Capacita' nominale _____ (l)
Numero ventilatori _____	Tipo ventilatori _____



9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)

Raffreddatore RV 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	
Numero ventilatori _____	Tipo ventilatori _____



9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda)

Scambiatore SC 1	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione _____	Data di dismissione _____		
Fabbricante _____	Modello _____		



9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA

Circuito CI <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico		
Data di installazione _____	Data di dismissione _____		
Lunghezza circuito _____ (m)			
Superficie dello scambiatore _____ (m ²)	Profondità d'installazione _____ (m)		



9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

9.5 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Unità T.A. UT <u>1</u>	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico	
Data di installazione _____	Data di dismissione _____	
Fabbricante _____	Modello _____	
Matricola _____		
Portata ventilatore di mandata _____ (l/s)	Potenza ventilatore di mandata _____ (kW)	
Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)	



9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.6 RECUPERATORI DI CALORE (aria ambiente)**

Recuperatore RC 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Tipologia _____	
<input type="radio"/> Installato in U.T.A. o V.M.C. <input type="radio"/> Indipendente	
Portata ventilatore di mandata _____ (l/s)	Potenza ventilatore di mandata _____ (kW)
Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)



10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA**10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA**

Impianto VM 1 _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Tipologia : <input type="radio"/> Sola estrazione <input type="radio"/> Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati <input type="radio"/> Flusso doppio con recupero termodinamico <input type="radio"/> Altro _____	
Massima portata aria _____ (m ³ /h)	Rendimento di recupero / COP _____



11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.1 GRUPPI TERMICI

Riferimento: norma UNI-10389-1 altro _____

Gruppo termico			
GT _____			
Data _____			
Numero modulo		
Portata termica effettiva (kW)		
VALORI MISURATI			
Temperatura fumi (°C)		
Temperatura aria comburente (°C)		
O ₂ (%)		
CO ₂ (%)		
Indice di Bacharach	/	/
CO nei fumi secchi (ppm v/v)		
Portata combustibile (m ³ /h oppure kg/h)		
NO _x		
VALORI CALCOLATI			
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)		
Rendimento di combustione η_c (%)		
VERIFICHE			
Rispetta l'indice di Bacharach	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	
CO nei fumi secchi e senz'aria <= 1.000 ppm v/v	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	
η minimo di legge (%)		
η_c >= η minimo	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	
FIRMA		



11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.2 MACCHINE FRIGO / POMPE DI CALORE

Gruppo frigo / Pompa di calore	
GF _____	
Data _____	
Numero circuito
Assenza perdite refrigerante	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Modalita' di funzionamento	<input type="radio"/> Raff <input type="radio"/> Risc
Surriscaldamento (K)
Sottoraffreddamento (K)
T condensazione (°C)
T evaporazione (°C)
T sorgente ingresso lato esterno (°C)
T sorgente uscita lato esterno (°C)
T ingresso fluido utenze (°C)
T uscita fluido utenze (°C)
Se usata Torre di raffreddamento o raffreddatore a fluido	
T uscita fluido (°C)
T bulbo umido aria (°C)
Se usato Scambiatore di calore intermedio	
T ingresso fluido sorgente esterna (°C)
T uscita fluido sorgente esterna (°C)
T ingresso fluido alla macchina (°C)
T uscita fluido dalla macchina (°C)
Potenza assorbita (kW)
Filtri puliti	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Verifica superata	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Se NO , l'efficienza dell'impianto va ripristinata entro la data del
FIRMA



11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.3 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELEAFFRESCAMENTO

Scambiatore	
SC _____	

	DATA
VALORI MISURATI	
Temperatura esterna (°C)
Temperatura mandata primario (°C)
Temperatura ritorno primario (°C)
Temperatura mandata secondario (°C)
Temperatura ritorno secondario (°C)
Portata fluido primario (m ³ / h)
Potenza termica nominale totale (kW)
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE	
Potenza compatibile con i dati di progetto	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Stato delle coibentazioni idoneo	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
Dispositivi di regolazione e controllo <i>(assenza di trafiletti sulla valvola di regolazione)</i>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NC
FIRMA



11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.4 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore	
CG _____	

DATA	
Temperatura aria comburente (°C)
Temperatura acqua in uscita (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C)
Temperatura acqua motore [solo m.c.i.] (°C)
Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C)
Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C)
Potenza elettrica ai morsetti (kW)
Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)
Protezione di interfaccia con la rete elettrica, verifica per ciascuna fase. L1/L2/L3	
Sovrafrequenza: soglia di intervento (Hz)	/ /
Sovrafrequenza: tempo di intervento (s)	/ /
Sottofrequenza: soglia di intervento (Hz)	/ /
Sottofrequenza: tempo di intervento (s)	/ /
Sovratensione: soglia di intervento (V)	/ /
Sovratensione: tempo di intervento (s)	/ /
Sottotensione: soglia di intervento (V)	/ /
Sottotensione: tempo di intervento (s)	/ /
FIRMA



I valori delle temperature e delle emissioni di monossido di carbonio CO vanno confrontate con i valori limite riportati nella sezione 4.6



12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

Allegare al presente libretto i relativi rapporti di intervento

Data controllo	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo allegato	Raccomandazioni		Prescrizioni	
				Si	No	Si	No
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



13. RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ENTE COMPETENTE

Ispezione eseguita il _____ da:

Cognome _____ Nome _____ CF _____

per conto di
Ente Competente _____La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e, ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito: Positivo NegativoNote

Si allega copia del Rapporto di prova n° _____ Firma dell'ispettore _____



14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI**14.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE**

Tipo combustibile			Unita' di misura		
Esercizio	Acquisti	Scorta o lettura iniziale	Scorta o lettura finale	Consumo	
/					



14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI**14.2 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

	Esercizio	Letture iniziale (kWh)	Letture finale (kWh)	Consumo totale (kWh)
	/			



14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI

14.3 CONSUMO DI ACQUA DI REINTEGRO NEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO Unità' di misura _____

Esercizio	Letture iniziale	Letture finale	Consumo totale
/			



14. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI NEI VARI ESERCIZI**14.4 CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO**

Esercizio	Circuito impianto termico	Circuito ACS	Altri circuiti ausiliari	Nome prodotto	Quantita' consumata	Unita' di misura
/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



15. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

	Data manutenzione	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo intervento	Intervento manutentivo entro il	Note



**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)****A. DATI IDENTIFICATIVI**

codice catasto (cod. impianto) _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDODichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NOLibretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento in riscaldamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.ChimicoTrattamento in ACS non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO**Per installazione interna: in locale idoneo SI NO NC Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) SI NO NCPer installazione esterna: generatori idonei SI NO NC Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante SI NO NCAperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni SI NO NC Assenza di perdite di combustibile liquido SI NO NCAdeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione SI NO NC Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore SI NO NC**E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO** GT _____ Data di installazione _____Fabbricante _____ Gruppo termico singolo Gruppo termico modulareModello _____ Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda

Matricola _____ Pot.term. nominale max al focolare _____ (kW) Pot.term. nominale utile _____ (kW)

Climatizzazione invernale Produzione acs Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente SI NO NCCombustibile _____ Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati SI NO NCModalita' di evacuazione fumi Naturale Forzata Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero SI NO NCDepressione nel canale da fumo _____ (Pa) Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi SI NO NCPresenza riflusso dei prodotti della combustione SI NO NCRisultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge SI NO NC

Temperatura Fumi (°C)	Temp. Aria comburente (°C)	O2 %	CO2 %	Bacharach /	CO corretto (ppm)	Rendimento di combustione %	Rendimento minimo di legge %	NOX (mg/kWh)	Modulo termico
_____	_____	_____	_____	_____ / _____	_____	_____	_____	_____	_____

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

- l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- l'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su piu' livelli di temperatura

Osservazioni**Raccomandazioni****Prescrizioni**

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____

Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 (gruppi frigo)**

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NO

Libretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento: non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

Locale di installazione idoneo SI NO NC Linee elettriche idonee SI NO NC

Dimensioni aperture di ventilazione adeguate SI NO NC Coibentazioni idonee SI NO NC

Aperture di ventilazione libere da ostruzioni SI NO NC

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO FRIGO GF _____

Fabbricante _____ Ad assorbimento per recupero del calore

Modello _____ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile

Matricola _____ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

N° circuiti _____ Assenza perdite di gas refrigerante SI NO NC

Pot. frigorifera nominale in raffrescamento _____ (kW) Presenza apparecchiatura rilevazione diretta fughe refrigerante (leak detector) SI NO NC

Pot. termica nominale in riscaldamento _____ (kW) Presenza apparecchiatura rilevazione indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici) SI NO NC

Prova eseguita in modalita': raffrescamento riscaldamento Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni SI NO NC

Surriscald.	Sottoraffredd.	T condens.	T evapor.	T ing.lato est.	T usc.lato est.	T ing.lato utenze	T usc.lato utenze	N° circuito
_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

la sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a piu' gradini o a regolazione continua.

la sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su piu' livelli di temperatura.

l'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati.

l'isolamento dei canali di distribuzione aria fredda/calda nei locali non climatizzati.

Osservazioni _____

Raccomandazioni _____

Prescrizioni _____

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori)****A. DATI IDENTIFICATIVI**

codice catasto _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDODichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NOLibretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento in riscaldamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.ChimicoTrattamento in ACS non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)**Luogo di installazione idoneo SI NO NC Stato delle coibentazioni idoneo SI NO NCLinee elettriche idonee SI NO NC Assenza di perdite dal circuito idraulico SI NO NC**E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL SCAMBIATORE** SC _____Fabbricante _____ Climatizzazione invernale Produzione acs

Modello _____ Potenza termica nominale _____ (kW)

Matricola _____

Alimentazione _____ Potenza compatibile con i dati di progetto SI NO NCStato delle coibentazioni idoneo SI NO NCFluido vettore termico in uscita _____ Dispositivi di regolazione e controllo funzionanti SI NO NC

Assenza di trafiletti sulla valvola di regolazione

Temperatura esterna °C	Temp. mandata Primario °C	Temp. ritorno Primario °C	Potenza termica (kW)	Portata fluido primario (m3/h)	Temp. mandata Secondario °C	Temp. ritorno Secondario °C
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

- l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- verifica coerenza tra parametri della curva climatica impostati sulla centralina ed i valori di temperatura ambiente
- verifica presenza perdite di acqua
- installazione di adeguato "involucro" di coibentazione per lo scambiatore se non presente

Osservazioni**Raccomandazioni****Prescrizioni****Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.**L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

**RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 (cogeneratori)****A. DATI IDENTIFICATIVI**

codice catasto _____

Impianto: di Potenza termica nominale totale max _____ (kW) sito nel Comune _____ prov. _____

Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

sezione _____ foglio _____ particella _____ sub. _____ POD _____ PDR _____

Responsabile dell'impianto

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

Titolo di responsabilita': Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

Impresa manuttrice: Ragione sociale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ N. _____

Comune _____ prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDODichiarazione di Conformita' presente SI NO Libretti uso/manutenzione generatore presenti SI NOLibretto impianto presente SI NO Libretto compilato in tutte le sue parti SI NO**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua _____ (°fr) Trattamento non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)**Luogo di installazione idoneo SI NO NC Tenuta circuito idraulico idonea SI NO NCAdeguate dimensioni aperture di ventilazione SI NO NC Tenuta circuito olio idonea SI NO NCAperture di ventilazione libere da ostruzioni SI NO NC Tenuta circuito alimentazione combustibile idonea SI NO NCLinee elettriche e cablaggi idonei SI NO NCCamino e canale da fumo idonei SI NO NC Funzionalita' dello scambiatore di calore di separazione tra unita' cogenerativa e impianto edificio (se presente) idonea SI NO NCCapsula insonorizzante idonea SI NO NC**E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL COGENERATORE CG _____**

Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____

Tipologia _____ Potenza elettrica nominale ai morsetti _____ (kW)

Potenza assorbita con il combustibile _____ (kW)

Potenza termica nominale (massimo recupero) _____ (kW)

Alimentazione _____ Potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente) _____ (kW)

Fluido vettore termico in uscita _____ Emissioni di monossido di carbonio CO riportati al 5% di O _____

Temp. aria comburente °C Temp. acqua in uscita °C Temp. acqua in ingresso °C Potenza ai morsetti del generatore (kW) Temp. acqua motore (solo m.c.i.) °C Temp. fumi a valle dello scambiatore fumi °C Temp. fumi a monte dello scambiatore fumi °C

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica :

- l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- l'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su piu' livelli di temperatura

Osservazioni**Raccomandazioni****Prescrizioni****Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.**L'impianto puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il _____

Data del presente controllo _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____

Firma del tecnico _____ Firma per presa visione del responsabile dell'impianto _____

ALLEGATO B

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**(d.p.r. 74/2013 e articoli 39, comma
1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3)**

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto il territorio di competenza della Regione Piemonte.

2. La stagione termica costituisce il periodo di riferimento per la validità dei rapporti tecnici di avvenuta manutenzione e di controllo di efficienza energetica. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013, convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e come termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Articolo 2

Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali di settore

1. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, i riferimenti normativi sono costituiti dalla normativa regionale di settore in materia di emissioni e di efficienza energetica degli impianti termici e dai seguenti decreti.

- d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (*Norme in materia ambientale*);
- d.p.r. 74/2013 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*);
- d.lgs. 102/2014 e s.m.i. (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*) con particolare riferimento agli obblighi di cui all'articolo 9 (*Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*);

- d.m. 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*) con particolare riguardo alle norme relative al trattamento dell'acqua per gli impianti termici.

2. Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto, si richiamano altresì le "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e s.m.i. e del d.p.r. n. 74/2013" redatte dall'ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito "Linee Guida") (http://www.energiaenergetica.enea.it/Cittadino/formazione/Linee_guida_ispezioni_impianti_termici_DPR_74_2013.pdf).

Articolo 3

Autorità competenti

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della l.r. 11 marzo 2015 n. 3 e s.m.i. (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*) e alla luce della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" le Province e la Città Metropolitana di Torino sono individuate quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera c) e dall'art. 45, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000¹ per le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche. Le funzioni saranno esercitate dalle Province in forma associata con riferimento ai seguenti ambiti territoriali ottimali:

- 1) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- 2) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

¹ Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) e dell'art. 45, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) alle Province sono attribuite le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

3) ambito 3: Cuneese.

2. L'Autorità competente effettua le attività di cui al comma 1 con proprio personale o mediante affidamento del servizio all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (di seguito ARPA), previa stipula di apposita convenzione, secondo quanto stabilito agli articoli 4, 6 e 7.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 1 della l. r. 3/2015 e del punto 11, Allegato C del d.p.r. 74/2013, le Autorità competenti e l'ARPA, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici il personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso organismi da essi delegati, nell'attuazione della normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

4. Al fine di rendere più efficaci le azioni intraprese a seguito dell'adozione del presente provvedimento, è istituito un "Tavolo di Confronto", in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore, gli ordini e collegi professionali e l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale.

Il Tavolo di Confronto propone:

- a) eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente provvedimento;
- b) iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici;
- c) iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

Articolo 4 ***Accertamenti***

1. Ai sensi dell'Allegato A al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via esclusivamente documentale, sulla base della documentazione a disposizione dell'Autorità Competente, che gli

impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

2. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà secondo le modalità seguenti:

a. In caso di carenze relative alle condizioni di sicurezza dell'impianto o ad altri aspetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, l'Autorità competente deve segnalare immediatamente l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee dandone comunicazione alla suddetta Autorità. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il Responsabile dello stesso impianto, entro il termine massimo di 30 giorni, dovrà dare comunicazione anche all'Autorità competente dell'eventuale riattivazione dello stesso.

b. In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, l'Autorità competente, qualora non ritenga opportuno procedere per via esclusivamente documentale, effettua un'ispezione con addebito a carico del Responsabile dell'impianto. L'ispezione si svolge con le modalità definite all'articolo 5 e sgg. delle presenti disposizioni.

c. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi attraverso il CIT, l'Autorità medesima comunica al Responsabile dell'impianto le incongruenze rilevate. Fatte salve le responsabilità e le eventuali sanzioni di cui al d.p.r. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), entro il termine massimo di 30 giorni il Responsabile dell'impianto, ove possibile, rimuove le cause di incongruenza e ne dà comunicazione all'Autorità competente. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito dei costi.

Articolo 5

Ispezioni degli impianti termici: generalità

1. Sono sottoposti ad ispezione gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, del d.p.r. 74/2013 (impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW).

2. Le ispezioni sono programmate in base ai criteri e alle priorità previste all'art. 9 comma 9 del d.p.r. 74/2013 e ss.mm.ii.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello stesso d.p.r. per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW ed i 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento di cui al precedente articolo 4 del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
4. Il Responsabile predispone l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica.
5. L'ispezione degli impianti termici avviene preferibilmente nei periodi di esercizio degli stessi che, per la climatizzazione invernale, sono definiti in base alle zone climatiche individuate dal d.p.r. 412/93 e s.m.i.
6. L'ispezione è comunicata al Responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente o di ARPA, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante apposita cartolina di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione con indicazione del giorno e la fascia oraria della visita.
7. La data programmata per l'ispezione può essere modificata qualora il Responsabile dell'Impianto lo richieda all'Ente preposto con almeno 5 giorni di anticipo.
8. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo indicato nella Tabella 1 riportata all'articolo 7 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
9. Qualora non si riuscisse ad effettuare l'ispezione riprogrammata per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma precedente, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n.164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) e successive modifiche.

10. Il Responsabile dell'impianto:

a. nel caso in cui non possa essere presente durante l'ispezione può delegare per iscritto una persona maggiorenne;

b. ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, da impresa qualificata ai sensi del d.m. 37/2008;

c. deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e in particolare:

- il libretto di impianto regolarmente compilato e aggiornato comprensivo dei rapporti controllo di efficienza energetica;

- le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;

- la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli allegati obbligatori, o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;

- nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d. deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

11. L'ispettore

a. deve:

- essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

- eseguire i controlli e le misurazioni secondo la normativa vigente e riportarne i risultati nei pertinenti rapporti di prova;

- annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

- controllare i parametri descritti nei rapporti di cui agli Allegati 8a (Rapporto di prova - Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma) e 8b (Rapporto di prova - Ispezione impianti con macchine frigorifere) delle "Linee Guida" per la tipologia di impianto ispezionata, compilando interamente il rapporto, comprensivo di eventuali allegati; il rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile dell'impianto e caricato sul CIT a cura dell'organo di controllo;

- soddisfare le eventuali richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio;

b. deve verificare:

- le generalità del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 10;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c. non deve:

- eseguire interventi sull'impianto;
- consigliare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

12. In presenza di situazioni di pericolo immediato l'Ispettore diffida il Responsabile dell'impianto dall'utilizzare lo stesso e segnala l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) per i provvedimenti di propria competenza. Il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche all'Autorità Competente dell'avvenuta riattivazione dello stesso.

Articolo 6

Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi al rendimento di combustione

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma installati dal 24 febbraio 2007, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i."² questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo. Il Responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di

² I limiti fissati dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i. sono più restrittivi rispetto a quelli previsti dal d.p.r. 74/2013.

manutenzione, dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Il nuovo rapporto di efficienza energetica, rilasciato da un'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08 dovrà essere registrato sul CIT entro 60 giorni dalla sua redazione.

2. Se a seguito dell'intervento manutentivo di cui al comma precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i., i generatori di calore devono essere sostituiti entro e non oltre 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere entro il termine di cui sopra ad inserire sul CIT il nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo della prima accensione.

3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma installati prima del 24 febbraio 2007 venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dall'Allegato B del d.p.r. n. 74/2013 e s.m.i.³ questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. n. 74/2013. Il Responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

4. Se a seguito dell'intervento manutentivo di cui al comma precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'Allegato B al d.p.r. n. 74/2013 i generatori di calore devono essere sostituiti entro e non oltre 180 giorni solari a partire dalla data del controllo e dovranno rispettare i valori di rendimento più restrittivi previsti dalla normativa regionale. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere entro il termine di cui sopra ad inserire sul CIT il nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo della prima accensione.

5. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori di calore a fiamma installati prima del 24 febbraio 2007 venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i.⁴, il generatore di calore

³ Il d.p.r. 74/2013 prevede limiti inferiori alla dgr 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i.

⁴ I limiti fissati dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i. sono più restrittivi rispetto a quelli di cui al d.p.r. 74/2013.

deve essere comunque sostituito entro il 1° settembre 2020 come previsto dallo stesso provvedimento.

6. Scaduto il termine di 180 giorni senza aver ricevuto alcun riscontro, L'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile dell'esercizio e provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, l'Autorità competente provvederà inoltre ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dal citato art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

Articolo 7

Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi alle emissioni di NOx

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, siano rilevati valori di concentrazione di ossidi di azoto superiori ai limiti vigenti sul territorio regionale -fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa- l'ispettore prescrive un termine congruo per l'adeguamento e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico all'Autorità competente⁵, può essere prorogato dalla medesima Autorità per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

Il Responsabile dell'impianto, entro il termine di 60 giorni dovrà inoltre provvedere alla registrazione sul CIT di un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato tramite impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08.

2. Se si rileva l'impossibilità di ricondurre i valori di concentrazione di ossidi di azoto entro i limiti vigenti sul territorio regionale il generatore di calore deve essere adeguato⁶ o sostituito entro un termine congruo e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere entro il termine di cui sopra ad inserire sul CIT l'eventuale nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo della prima accensione.

⁵ Cfr precedente nota n. 1.

⁶ L'adeguamento potrebbe consistere nella sostituzione del bruciatore.

Articolo 8

Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche su difformità ed omessa denuncia impianto

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità⁷ dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente nelle materie disciplinate dalle presenti disposizioni, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa, l'ispettore prescrive l'adeguamento in un termine congruo e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva.. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, può essere prorogato per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato:

- l'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008 aggiorna il CIT, redige e registra sul CIT il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di 60 giorni;
- il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

2. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità che non generano situazioni di pericolo immediato, l'ispettore deve segnalare le anomalie al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee, dandone comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana competente per territorio.

3 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti non registrati sul CIT, l'ispettore ne prende nota. Il Responsabile dell'impianto, procederà ad ottemperare agli obblighi di caricamento sul CIT entro 30 giorni, tramite impresa abilitata ex dm 37/2008, che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato.

⁷Nella fattispecie sono ricomprese –tra le altre- le anomalie legate alle caratteristiche tecniche ed emissive disciplinate dal d.lgs 152/06 o dal d.lgs 102/2014.

Articolo 9

Ispezioni degli impianti presenti sul CIT

1. Per gli impianti presenti sul CIT e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente, le ispezioni condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 3, comma 2, non sono onerose, fatti salvi i casi specifici individuati dagli articoli 4 e seguenti.
2. Le ispezioni sono dirette:
 - a. ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b. a verificare la correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.
3. Se le ispezioni sono condotte da ARPA, la stessa provvede a redigere, al termine della stagione termica di riferimento, una relazione tecnica conclusiva da inviare all'Autorità competente e alla Regione.
4. Se ARPA riscontra irregolarità in relazione all'attività di conduzione, manutenzione e acquisizione dell'incarico di terzo responsabile, provvede a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente.

Articolo 10

Ispezioni degli impianti non registrati sul CIT o presenti ma non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal DPR 74/2013

1. Per gli impianti non registrati sul CIT o non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal d.p.r. 74/13, le ispezioni, condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 3, comma 2, sono onerose.
2. L'ispezione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. 74/2013, è onerosa ed i relativi costi, riportati nella seguente Tabella 1, sono a carico del Responsabile dell'impianto e tengono conto della potenza degli impianti controllati e delle spese di procedimento (da intendersi come spese di notifica e spese di caricamento dei verbali di controllo sul sistema informativo).

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CLASSI DI POTENZA [kW]	ONERI PER L'ISPEZIONE [euro]
IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE A FIAMMA, POMPE DI CALORE, MACCHINE FRIGORIFERE, SCAMBIATORI DI CALORE	<u>Pn < 35</u>	120
	35 ≤ Pn < 100	140
	100 ≤ Pn < 350	200
	Pn ≥ 350	250
	PeI < 50	160
	50 ≤ PeI < 1000	210
	PeI ≥ 1000	300
COGENERAZIONE		
MANCATO APPUNTAMENTO		METÀ DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI POTENZA

Tabella 1 (Tariffe delle ispezioni con addebito)

NB: per Classi di Potenza utile si deve considerare la somma delle potenze nominali degli apparecchi ispezionabili al servizio della singola unità immobiliare

3. A seguito dell'ispezione, il Responsabile dell'impianto dovrà attivarsi per provvedere, mediante impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008, al caricamento del libretto di impianto e/o del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT entro 30 giorni.

4. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa. L'esecuzione in data antecedente alla comunicazione dovrà essere comprovata mediante fattura o scontrino fiscale o altra documentazione analoga.

5. Se alla data dell'ispezione risultano già decorsi i termini per l'inserimento dei dati sul CIT, all'impresa sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 41, comma 1 ter, della

l.r. 3/2015 e s.m.i.. La stessa impresa dovrà provvedere al caricamento dei dati sul CIT entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ispezione.

Articolo 11

Verifiche in materia di efficienza energetica a seguito di richiesta

1. Le ispezioni sugli impianti termici centralizzati eseguite a seguito di richiesta scritta e motivata da parte di un soggetto avente titolo, sono onerose.
2. La richiesta potrà prevedere la verifica dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura ambiente in coerenza con l'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 al costo di euro 80,00.
3. Nel caso in cui in sede di ispezione non sia riscontrata alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente.
4. Se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.

Articolo 12

Impianti termici o generatori disattivati

1. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o dismissione dell'impianto termico, senza che questa sia stata preventivamente segnalata dal Responsabile dell'impianto a seguito della ricezione della comunicazione di ispezione, l'ispettore annoterà sul rapporto di ispezione la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CIT. In tal caso, l'Autorità competente addebiterà al Responsabile dell'impianto, a titolo di rimborso spese, un costo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella Tabella 1 di cui all'articolo 7.

Articolo 13

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvedono le Province, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze. Specificamente le Province e la Città metropolitana applicano ed introitano le sanzioni previste dall'articolo 41, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della l.r. 3/2015 e s.m.i. unitamente alle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 102/2014 e s.m.i. I Comuni applicano ed introitano la sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni relative alle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili.
3. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della l.r. 3/2015 e s.m.i. i proventi delle sanzioni sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g) della legge medesima.

Articolo 14

Campagna informativa

1. Con il supporto del Tavolo di confronto di cui all'art. 3, comma 4, la Regione Piemonte e le Autorità competenti svolgono campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle imprese accreditate ad operare sul CIT.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Autorità competente provvede a redigere una relazione conclusiva da inviare alla Regione Piemonte, che consenta di valutare la congruità dell'operato della stessa.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI DISTRIBUTORI, AI FORNITORI e
VENDITORI DI COMBUSTIBILE**

articolo 39, comma 1, lettera I) della l.r. 11 marzo 2015 n. 3

Premessa

L'art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) *gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)*".

Il d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) *possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati*" e che a tali fini "*le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno*".

Più recentemente, il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che "*le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile*".

Da ultimo, la l.r. 3/2015, art. 39, comma 1, lettera l), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Considerata la natura del provvedimento diretto ad identificare i consumi dei clienti finali, i fornitori e i venditori di energia termica sono considerati distributori e hanno l'obbligo di provvedere alla suddetta comunicazione. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e delle interpretazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sull'argomento, sono altresì considerati distributori, i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente atto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile utilizzato dagli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il portale del Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Articolo 2

Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art.9 del citato D.P.R. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente articolo 3 "Schema del tracciato").
2. Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas che per altre tipologie di combustibile. I venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento, i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete e i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile, sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali.
3. L'invio telematico deve avvenire attraverso il CIT (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>) nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema del tracciato".

4. Con successivo provvedimento del Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Competitività del Sistema regionale sarà approvato lo schema di atto che dovrà essere compilato dai fornitori e venditori di combustibile.
5. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.
6. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve dal sistema CIT apposita ricevuta di corretta ricezione.
7. L'invio telematico attraverso il CIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dalla citata normativa nazionale vigente.
8. L'invio dei files a cura dei soggetti obbligati dovrà avere un'aggregazione non superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema.
9. Il CSI Piemonte, d'intesa con la Regione, può modificare sia le modalità operative di trasmissione, sia le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva informazione ai soggetti coinvolti.

Articolo 3

Schema del tracciato

Le specifiche tecniche di dettaglio del tracciato sono pubblicate, a cura del CSI Piemonte, sulla home page del CIT.

Nel seguito si illustrano gli elementi di base.

Informazione	Contenuto	Descrizione
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento per le fatturazioni
	Mesi di fatturazione / Singole fatturazioni	Numero di mesi fatturati per l'utenza / fatturazioni legate a singole forniture
Distributore/Fornitore /venditore	Denominazione	Ragione sociale del soggetto
	Partita IVA	Partita IVA del soggetto
Cliente	Codice Fiscale del cliente	

Informazione	Contenuto	Descrizione
	Denominazione cliente persona fisica	Nome e Cognome
	Denominazione cliente persona giuridica	Denominazione società, ente...
	Partita IVA persona giuridica	
Indirizzo Fatturazione	Indirizzo	
	Numero civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Indirizzo Fornitura	Indirizzo	
	Civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per utenze in rete
	Tipologia di POD o PDR	0 = domestico 1 = condominiale 2 = altri utilizzi 3 = servizio pubblico
	Categoria di utilizzo (Solo per gas naturale)	C1= riscaldamento C2= uso cottura+ACS C3= riscaldamento+cottura+ACS C4=uso condizionamento C5 =uso condizionamento + riscaldamento C6=Altro

Informazione	Contenuto	Descrizione
	Combustibile	Gas naturale Gpl Gasolio Olio combustibile Pellet Tronchetti Cippato Carbone Altra biomassa solida Biomassa liquida Biomassa gassosa Energia Termica Energia elettrica
Quantità	Quantità annua di combustibile solido, liquido o gassoso fornito come totale annuo	
	Unità di misura	Espressa in: - l di combustibile liquido, - m ³ di gas, - kg di combustibile solido, - kWh altro